

Condizioni Generali di Acquisto di Bayer S.p.A. e delle sue società controllate con sede legale in Italia

1. GENERALI

- 1.1 Le presenti condizioni ("Condizioni di Acquisto") sono da intendersi parte integrante del contratto di acquisto o in altro accordo stipulato per l'acquisto di beni e/o servizi ("Contratto") tra Bayer S.p.A o la società controllata da Bayer S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359 c.c. che include le presenti Condizioni ("Acquirente") e il partner contrattuale ("Fornitore").
- 1.2 Le presenti Condizioni di Acquisto si applicano in modo esclusivo. Le presenti Condizioni di Acquisto non troveranno applicazione solo nel caso e nella misura in cui venisse concordata la validità delle condizioni speciali dell'Acquirente. In tal caso, le Condizioni di acquisto si applicano solo in via accessoria e secondaria.
- 1.3 Eventuali condizioni del Fornitore che siano contrastanti o diverse dalle presenti Condizioni di Acquisto o altre condizioni commerciali generali non sono applicabili. Condizioni contrastanti o diverse si applicano solo se l'Acquirente le ha caso per caso espressamente accettate per iscritto. Questa disposizione si applica anche se i beni e/o i servizi sono accettati dall'Acquirente con la consapevolezza dell'esistenza di condizioni commerciali generali del Fornitore.
- 1.4 I singoli accordi contrattuali individuali prevalgono sempre sulle presenti Condizioni di Acquisto.

2. DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

- 2.1 Eventuali accordi collaterali o impegni assunti oralmente dall'Acquirente prima della conclusione del Contratto non sono giuridicamente vincolanti. Essi vengono sostituiti integralmente dal Contratto. La disposizione di cui sopra non si applica qualora risulti esplicitamente dagli impegni assunti che essi continuano ad avere carattere vincolante o qualora tali impegni siano stati confermati da Bayer per iscritto
- 2.2 Le singole disposizioni delle presenti Condizioni di Acquisto che fanno espresso riferimento a un particolare tipo di prestazione (ad esempio, acquisto di merci, fornitura di opera, prestazioni d'opera o servizi) si applicano esclusivamente al tipo di prestazione di volta in volta specificato. Per il resto, le disposizioni di seguito riportate si applicano a tutti i tipi di prestazione.

3. OFFERTA DEL FORNITORE

- 3.1 Il Fornitore orienterà la propria offerta alla richiesta dell'Acquirente.
- L'offerta deve essere preparata e presentata gratuitamente. L'offerta non comporta alcun obbligo per il potenziale Acquirente. Le proposte di costo saranno remunerate solo previo accordo esplicito.
- 3.2 Se in un singolo caso e in deroga alle disposizioni della Clausola 17.1, eventuali costi e spese di terzi devono essere rimborsati, questi devono essere indicati nell'offerta, suddivisi per quantità e con l'indicazione dei prezzi unitari e totali.

4. ORDINE DI ACQUISTO E ACCETTAZIONE

- 4.1 Il Fornitore dovrà verificare ogni ordine di acquisto ricevuto dall'Acquirente per individuare eventuali errori, ambiguità, omissioni e inadeguatezza delle specifiche selezionate dall'Acquirente per lo scopo previsto. Il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Acquirente nel caso l'ordine di acquisto necessiti di modifiche o precisazioni.
- 4.2 Il Fornitore deve prendere atto per iscritto di ogni ordine di acquisto e/o ordine di acquisto modificato che non accetti una precedente offerta del Fornitore stesso. L'inizio dell'esecuzione dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore equivarrà a tale accettazione espressa dell'offerta da parte del Fornitore.

- 4.3 In tutta la corrispondenza, il Fornitore deve indicare le seguenti informazioni: Ufficio acquisti, numero completo dell'ordine di acquisto, data dell'ordine di acquisto e riferimento dell'acquirente.

- 4.4 L'Acquirente ha il diritto di richiedere modifiche ai beni o ai servizi da fornire anche dopo la conclusione del Contratto, a condizione che si possa ragionevolmente prevedere che il Fornitore apporti tali modifiche. Tali modifiche al Contratto dovranno tenere conto degli effetti soprattutto in termini di maggiori o minori costi, e degli effetti sulla pianificazione delle scadenze in modo consono per entrambe le parti.

- 4.5 Il Fornitore non è autorizzato in forza dell'ordine di acquisto ricevuto a rappresentare Bayer.

5. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEL FORNITORE E DEI SUBAPPALTATORI

- 5.1 Il Fornitore eseguirà i servizi direttamente o li farà eseguire da terzi integrati nella propria organizzazione operativa e sotto la propria responsabilità. Il Fornitore è autorizzato a ricorrere a subappaltatori solo previa approvazione esplicita dell'Acquirente. Se l'Acquirente approva l'uso di subappaltatori, questi saranno incaricati dal Fornitore in proprio nome e per proprio conto.
- 5.2 Se il servizio viene eseguito presso una delle sedi dell'Acquirente, il Fornitore deve osservare gli obblighi di sicurezza e organizzativi per le aziende esterne e/o le norme operative interne applicabili al relativo sito. Il Fornitore deve inoltre osservare tutti gli altri obblighi esposti per sua informazione presso il sito. Se il Fornitore ritiene che tali obblighi non siano ragionevoli, deve immediatamente comunicare le proprie eccezioni all'Acquirente.
- 5.3 Il Fornitore si avvarrà esclusivamente di persone qualificate per fornire il servizio. Non possono essere utilizzate persone il cui pregresso rapporto di lavoro con l'Acquirente è stato interrotto dall'Acquirente per motivi personali o di ordine comportamentale, o persone che hanno ripetutamente danneggiato o continuano a danneggiare in modo particolarmente grave gli interessi dell'Acquirente. Il Fornitore si farà carico di eventuali maggiori costi derivanti dalla sostituzione del personale utilizzato per la fornitura del servizio.

6. TEMPI DI ESECUZIONE E CONSEGNE

- 6.1 Nel caso in cui sia stato stabilito un termine specifico per l'esecuzione, tale termine decorre, se non diversamente concordato, dal ricevimento dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore.
- 6.2 Non appena il Fornitore è in grado di riconoscere di non poter adempiere entro la scadenza convenuta o di non poter adempiere affatto ai suoi obblighi contrattuali o a parte di essi, deve darne immediata comunicazione all'Acquirente, indicando le ragioni e la durata prevista del ritardo. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. Qualora il Fornitore ometta tale comunicazione, non potrà invocare l'impedimento nei confronti di Bayer.
- 6.3 Se il Fornitore non esegue la prestazione entro il termine stabilito, sarà responsabile ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. L'Acquirente è inoltre autorizzato, in caso di ritardi nell'esecuzione o nella consegna, previa notifica scritta al Fornitore, a imporre una penale contrattuale pari allo 0,5%, e non superiore al 5%, dell'importo dell'ordine di acquisto, per ogni settimana o parte di essa di ritardo nell'esecuzione o nella consegna, salvo che si possa escludere la responsabilità del ritardo da parte del Fornitore. L'eventuale penale contrattuale versata in conformità a questa disposizione sarà conteggiata ai fini del risarcimento per il ritardo nell'adempimento dovuto dal Fornitore. La penale contrattuale può essere applicata fino alla scadenza del pagamento finale, senza bisogno di alcuna trattenuta.
- 6.4 I servizi e/o le consegne parziali saranno accettati solo previo accordo esplicito.

- 6.5 Nel caso in cui venga stabilito un termine di consegna, l'Acquirente si riserva il diritto di restituire la merce consegnata in anticipo a spese del Fornitore. Nel caso in cui l'Acquirente decida di non restituire la merce consegnata in anticipo, questa sarà immagazzinata fino alla data di consegna stabilita a spese e rischio del Fornitore.
- 7. LUOGO DI ADEMPIMENTO**
- Ai fini di eventuali doglianze ai sensi del presente contratto, il luogo di adempimento è per entrambe le parti la destinazione specificata dall'Acquirente (ossia l'indirizzo di consegna indicato nell'ordine di acquisto o altrimenti stabilito).
- 8. COOPERAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE**
- 8.1 L'Acquirente deve fornire la collaborazione concordata contrattualmente. Salvo diverse pattuizioni, questa collaborazione è obbligatoria.
- 8.2 Nel caso in cui l'Acquirente non abbia fornito la collaborazione necessaria o l'abbia fornita in maniera insufficiente, il Fornitore deve sporgere reclamo immediatamente e per iscritto. Nel caso in cui il Fornitore non osservi tale obbligo, l'Acquirente non sarà inadempiente al suo obbligo di cooperazione e il Fornitore non potrà invocare una mancanza di cooperazione.
- 9. CONTROLLI E ISPEZIONI**
- Nel caso in cui per beni o servizi da fornire siano previsti controlli e ispezioni, il Fornitore si assumerà i costi del materiale e del personale per eseguire tali controlli e ispezioni. L'Acquirente dovrà sostenere i costi relativi al proprio personale addetto alle prove e alle ispezioni. Il Fornitore deve notificare all'Acquirente che il servizio o la merce sono pronti per il controllo o l'ispezione almeno una settimana prima della data stabilita per il controllo o l'ispezione. Il Fornitore deve inoltre concordare con l'Acquirente una data per il controllo. Nel caso in cui l'articolo da controllare non venga presentato in questa data, i costi del personale di controllo dell'Acquirente saranno addebitati al Fornitore. Nel caso in cui vengano accertati difetti e si rendano quindi necessari controlli ripetuti o aggiuntivi, il Fornitore dovrà sostenere tutti i costi relativi a materiali e personale. Il Fornitore dovrà sostenere i costi per materiali e personale per i certificati dei materiali primari.
- 10. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE**
- 10.1 Alla data di spedizione, il Fornitore deve inviare un avviso di spedizione completo, distinto dai beni e dalla fattura, per ogni singola spedizione. Le polizze di carico e le distinte di imballaggio devono essere allegate a ogni spedizione. Per le spedizioni via mare, i documenti di spedizione e la fattura devono indicare il nome della compagnia di navigazione e della nave. Il Fornitore deve scegliere il migliore e più idoneo mezzo di trasporto per l'Acquirente. I riferimenti all'ordine di acquisto e le informazioni sul punto di scarico specificato dall'Acquirente devono essere indicati per esteso sugli avvisi di spedizione, sulle polizze di carico, sulle distinte di imballaggio, sulle lettere di vettura, sulle fatture e sull'imballaggio esterno.
- 10.2 Il Fornitore dovrà sempre imballare, etichettare, immagazzinare, stivare e spedire il prodotto in conformità alle leggi vigenti e in base alle specifiche del prodotto, compresi i requisiti specifici per l'imballaggio, l'immagazzinamento e il trasporto. Se richiesto dalla normativa vigente, i documenti di accompagnamento devono riportare la categoria di rischio e tutte le ulteriori indicazioni. Ciò può includere la consegna di una valida e completa scheda di sicurezza dei materiali.
- 10.3 La merce deve essere imballata in modo da evitare danni durante il trasporto. I materiali di imballaggio devono essere utilizzati solo nella misura necessaria a raggiungere questo scopo. Il Fornitore deve ritirare il materiale di imballaggio come previsto dalla legge e dalle normative vigenti. Se, in base a un accordo esplicito, l'Acquirente versa un corrispettivo separato per il materiale di imballaggio, ha il diritto di restituire al Fornitore il materiale di imballaggio in buone condizioni per un rimborso pari al 75% del prezzo fatturato, con trasporto prepagato. Il peso massimo di ogni confezione è di 10 kg.
- 10.4 In generale, il Fornitore deve imballare, identificare e spedire i prodotti pericolosi in conformità agli obblighi nazionali/internazionali applicabili. La documentazione di accompagnamento, oltre alla classe di pericolo, deve contenere anche le informazioni aggiuntive richieste dalle rispettive normative sul trasporto. È inoltre necessario osservare le norme vigenti in materia di trasporto, spedizione e merci pericolose.
- 10.5 Il Fornitore sarà responsabile per i danni e si assumerà tutti i costi sostenuti a causa della mancata osservanza di queste norme. Il Fornitore sarà inoltre responsabile del rispetto di tali normative da parte dei suoi subappaltatori.
- 10.6 Tutte le spedizioni che non possono essere accettate a causa dell'inosservanza di tali norme da parte del Fornitore saranno immagazzinate a suo rischio e spese. L'Acquirente ha il diritto di verificare il contenuto e le condizioni di tali spedizioni.
- 11. OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO REACH**
- 11.1 Se il Fornitore è un fornitore ai sensi dell'art. 3, n. 32 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) 1907/2006), è responsabile dell'adempimento dei propri obblighi con riferimento alla consegna della merce. In particolare, in tutti i casi previsti dall'art. 31, commi da 1 a 3 del Regolamento REACH, dovrà fornire all'Acquirente una Scheda di Sicurezza redatta ai sensi dell'art. 31 del Regolamento REACH nella lingua del Paese ricevente e adempiere all'obbligo di informazione di cui all'art. 32 del Regolamento REACH per i materiali, sia singolarmente che in miscela, per i quali non è richiesta una scheda di sicurezza.
- 11.2 Il Fornitore deve garantire che tutte le sostanze contenute nella merce siano effettivamente registrate in conformità ai requisiti applicabili del Regolamento REACH per le applicazioni indicate dall'Acquirente, a meno che non siano esenti dall'obbligo di registrazione, e che siano in possesso delle necessarie autorizzazioni. Il requisito di cui sopra si applica, a seconda dei casi, alle sostanze rilasciate dai prodotti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento REACH.
- 11.3 Il Fornitore deve notificare immediatamente all'Acquirente se gli ingredienti di un articolo fornito dal Fornitore contengono una sostanza in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w) che rientri nei criteri degli articoli 57 e 59 del Regolamento REACH o che sia elencata nell'Allegato XIV del Regolamento REACH. Gli stessi obblighi si applicano ai materiali di imballaggio.
- 12. ASSICURAZIONE**
- 12.1 In conformità al trasferimento del rischio ai sensi degli INCOTERMS/condizioni di consegna stipulati, la rispettiva parte si assume il rischio di perdita o danneggiamento della merce.
- 12.2 Il Fornitore deve, a proprie spese, stipulare un'assicurazione di responsabilità civile di copertura sufficiente, per un importo standard nel suo settore, per la copertura dei danni causati da servizi o lavori eseguiti o da beni di sua proprietà, del suo personale o dei suoi subappaltatori, in conseguenza di servizi eseguiti o di lavori o beni consegnati. Su richiesta, la prova della copertura deve essere fornita all'Acquirente. Restano impregiudicate le richieste di risarcimento danni più ampie a cui l'Acquirente potrebbe avere diritto oltre alla copertura assicurativa.
- 12.3 Caso per caso, Acquirente e Fornitore potranno coordinare la stipulazione di una copertura assicurativa speciale per il montaggio e l'installazione, in aggiunta alla copertura di responsabilità civile stabilita nella Clausola 12.2.
- 12.4 Beni messi a disposizione dell'Acquirente a titolo di prestito, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i macchinari e le attrezzature utilizzati nei siti operativi, devono essere assicurati dall'Acquirente contro i rischi ordinari. L'Acquirente non avrà alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento di questi beni, salvo in caso di dolo o colpa grave.

13. ESCLUSIONE DEL TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI, SALARIO MINIMO

- 13.1 L'Acquirente non ha alcun potere di supervisione sui dipendenti del Fornitore. Il Fornitore deve garantire che nessuna persona da lui impiegata nell'esecuzione del servizio sia integrata nell'organizzazione dell'Acquirente. L'obbligo di cui sopra si applica in particolare se le persone impiegate dal Fornitore eseguono i servizi negli uffici dell'Acquirente o nelle sue proprietà.
- 13.2 Il Fornitore è l'unico responsabile degli obblighi contrattuali, di legge locali, degli obblighi normativi, degli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e degli obblighi professionali nei confronti delle persone impiegate per l'esecuzione del servizio. Il Fornitore deve tenere completamente indenne l'Acquirente da eventuali richieste di risarcimento che possano essere avanzate nei confronti dell'Acquirente a causa della violazione degli obblighi di cui sopra. Questo obbligo di manleva si applica in particolare agli obblighi di pagamento di salari e/o stipendi e/o a tutti gli altri obblighi di pagamento derivanti da rapporti di lavoro o di servizio (come ad esempio i contributi previdenziali). Si applica anche a tutte le richieste di risarcimento derivanti dall'assunzione di dipendenti.
- 13.3 Il Fornitore deve garantire il rispetto delle disposizioni in vigore in materia di salario minimo, ove applicabili, in particolare con riferimento agli obblighi di documentazione previsti dalla legge. Quanto sopra si applica anche se e nella misura in cui il Fornitore incarichi un subappaltatore per l'esecuzione di questi servizi. In caso di violazione della legge sul salario minimo da parte del Fornitore o dei suoi subappaltatori, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Acquirente. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi eventuale richiesta in relazione al salario minimo, ove applicabile.

14. DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUIRENTE

- 14.1 L'Acquirente si riserva la titolarità di tutti i diritti di proprietà: il copyright su tutti i documenti trasmessi in formato sia cartaceo, sia elettronico al Fornitore. L'Acquirente conserva la proprietà di tutti i disegni, gli standard, le linee guida, i metodi di analisi, le formule e altri documenti trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per la produzione dell'articolo da consegnare. Per il resto si applica ad essi quanto riportato alla Clausola 25. I documenti di proprietà dell'Acquirente e/o che contengono i suoi segreti commerciali e aziendali riguardanti disegni, standard, linee guida, metodi di analisi, formule e altri documenti possono essere utilizzati, copiati o resi accessibili a terzi dal Fornitore solo per gli scopi contrattualmente previsti dall'Acquirente. Altri obblighi si applicano solo con il consenso scritto dell'Acquirente. Dietro specifica richiesta, tali documenti, insieme a tutte le copie e riproduzioni che non sono più necessari per l'esecuzione del Contratto o in conformità agli obblighi di conservazione previsti per legge, devono essere immediatamente riconsegnati e/o eliminati, se si tratta di documenti elettronici.
- 14.2 I documenti di ogni tipologia richiesti dall'Acquirente per l'uso, la configurazione, il montaggio o l'installazione, la lavorazione, la conservazione, il funzionamento, la manutenzione, l'ispezione, l'assistenza e la riparazione degli articoli forniti devono essere messi a disposizione dal Fornitore tempestivamente e a titolo gratuito, senza che lo stesso debba farne richiesta.
- 14.3 Gli standard interni (standard aziendali) e le direttive dell'Acquirente devono essere richiesti dal Fornitore tempestivamente, nella misura in cui non siano già stati resi accessibili o trasmessi.
- 14.4 Il Fornitore è tenuto a restituire i documenti consegnati da Bayer e/o a eliminarli - se si tratta di documenti elettronici - senza essere sollecitato a farlo, fatto salvo l'obbligo di cui alla sezione 15 e/o agli obblighi di conservazione previsti dalla legge, al più tardi al momento del completamento dell'incarico.

15. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ACQUIRENTE

Tutti i documenti redatti dal Fornitore nell'ambito del Contratto (ad esempio bozze, disegni base, copie di filmati, riprese audio e prove finali) e i dati trasmessi all'Acquirente devono essere conservati dal Fornitore per ulteriori tre (3) anni dopo la cessazione del Contratto e resi disponibili gratuitamente a seguito di specifica richiesta dell'Acquirente.

16. ASSICURAZIONE QUALITÀ

- 16.1 Il Fornitore è tenuto a mettere in atto e mantenere un efficace sistema di Quality Assurance (ad esempio, in conformità alla norma ISO 9000 e seguenti o equivalente). Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, su richiesta, le prove delle misure adottate a tal riguardo.
- 16.2 L'Acquirente ha il diritto di verificare le misure adottate per il sistema di Quality Assurance o direttamente o tramite terzi incaricati dal Fornitore.
- 16.3 Il Fornitore dovrà informare l'Acquirente prima di apportare qualsiasi modifica alle materie prime, alla fonte delle materie prime, ai metodi di produzione, alle attrezzature di produzione o ai luoghi coinvolti nell'esecuzione di un ordine di acquisto e, prima di apportare tali modifiche, dovrà ottenere il consenso dell'Acquirente che esse non rendano l'uso dei beni e/o dei servizi inadeguato per l'Acquirente. L'Acquirente potrà revocare l'ordine di acquisto se il Fornitore non concorda.
- 16.4 Il Fornitore dovrà garantire che tutte le attrezzature e i contenitori siano puliti con la massima cura prima di qualsiasi cambio di prodotto. Il Fornitore dovrà operare in conformità a tutte le leggi applicabili, comprese le più recenti linee guida sulla prevenzione della contaminazione nella Produzione di Prodotti Fitosanitari, reperibili sul sito <https://croplife.org/?s=guidelines> e dovrà indicare all'Acquirente, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile e ove applicabile, quali altri prodotti sono stati manipolati, lavorati o immagazzinati nelle attrezzature e nei contenitori precedenti. Inoltre, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi rischio di contaminazione o di qualsiasi sospetto di contaminazione.

17. CORRISPETTIVO

- 17.1 Salvo diverso accordo scritto, il corrispettivo dovuto è un importo forfettario. Il corrispettivo comprende anche le spese, i costi energetici, i costi delle materie prime, i costi di terzi, i costi di viaggio e le spese vive, nonché l'imballaggio e la consegna con nolo pagato. I corrispettivi comprendono anche il compenso per gli schizzi e le bozze (compresi i disegni base o i disegni memorizzati su supporti elettronici, compresi i dati delle immagini). I contratti a prezzo forfettario sono validi anche per le stime preparate dal Fornitore prima della conclusione del Contratto, a meno che tali stime non siano esplicitamente identificate come non vincolanti. Qualsiasi aumento dei costi necessari per l'esecuzione del servizio sarà a carico del Fornitore.
- 17.2 A meno che non sia stato previsto un prezzo forfettario, le spese di viaggio sono rimborsabili solo sulla base del previo consenso scritto dell'Acquirente, secondo le condizioni dell'Acquirente per il rimborso delle spese di viaggio.
- 17.3 Se i prezzi del Fornitore vengono ridotti o le condizioni del Fornitore migliorano nel periodo che intercorre tra l'ordine di acquisto e la consegna, i prezzi e le condizioni in vigore alla data della consegna si applicano anche all'Acquirente. La disposizione di cui sopra si applica di conseguenza ai servizi, ai costi e alle spese di terzi approvati individualmente.

18. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 18.1 Le fatture devono riportare il numero di ordine di acquisto indicato nello stesso e descrivere dettagliatamente i componenti del servizio o della merce. Le fatture devono inoltre essere conformi alla lingua, all'ordine delle voci della fattura e ai prezzi indicati nell'ordine di acquisto. Eventuali servizi o beni aggiuntivi o ridotti devono essere indicati in fattura separatamente.

- 18.2 Le fatture non d in valuta locale devono indicare il tasso di cambio tra valuta estera e valuta locale e l'importo dell'IVA in valuta locale.
- 18.3 Se, in un caso specifico, le parti concordano per iscritto, nonostante le disposizioni della Clausola 17.1, che l'Acquirente rimborsi le spese vive, i costi dei servizi di terzi e altre spese, tali spese devono essere indicate nella fattura, suddivise per voci, quantità, prezzi unitari e totali e documentate da copie delle fatture o ricevute.
- 18.4 I termini di pagamento decorrono da una data specifica, ma non prima del ricevimento della merce o della sua accettazione, e in nessun caso prima del ricevimento della fattura e - se previsto - della trasmissione dei certificati di analisi e/o della documentazione di produzione.
- 18.5 I pagamenti sono dovuti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, a meno che la disposizione della Clausola 18.4 imponga una data di pagamento successiva.
- 18.6 Le Parti possono discostarsi dai termini di pagamento di cui alla Clausola 18.5 purché lo scostamento sia concordato esplicitamente, ad esempio specificando il diverso termine di pagamento in un ordine di acquisto.
- 18.7 L'Acquirente incorre in morosità solo se l'è stato messo in mora dopo la data di scadenza del pagamento e/o se è stata concordata una scadenza fissa per il pagamento. Il tasso di interesse forfettario di mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti è pari a 9 punti percentuali oltre al tasso di interesse di base, a meno che l'Acquirente non dimostri che l'effettivo danno pecuniario subito dal Fornitore sia stato inferiore.
- 18.8 In caso di fornitura errata/prestazione carente, l'Acquirente ha diritto alla ritenzione del pagamento in misura proporzionale fino al regolare adempimento.
- 18.9 Il pagamento non implica un riconoscimento di termini, condizioni o prezzi. Il momento del pagamento non incide in alcun modo sull'inizio dei termini di decorrenza della garanzia e non costituisce né un'accettazione senza riserve dell'oggetto della fornitura né una rinuncia a possibili reclami.
- 18.10 : Il Fornitore emetterà le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico e secondo quanto specificato nel rispettivo ordine di acquisto.
- 19. RISERVA DI PROPRIETÀ**
- 19.1 La proprietà dei beni deve essere trasferita all'Acquirente senza limitazioni e a prescindere dal pagamento del prezzo.
- 19.2 Se, in base ai termini di un singolo contratto, il venditore offre il trasferimento della proprietà a condizione del pagamento del prezzo di acquisto, la riserva di proprietà del Fornitore andrà a decadere non oltre il pagamento del prezzo di acquisto della merce consegnata. L'Acquirente rimane inoltre autorizzato, anche prima del pagamento del prezzo di acquisto, a rivendere la merce nell'ambito della propria normale attività commerciale, compresa la cessione anticipata del credito derivante dalla rivendita; alternativamente, vale la semplice riserva di proprietà estesa alla rivendita. In ogni caso sono escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà. La disposizione di cui sopra si applica in particolare alla riserva di proprietà estesa e trasferita e alla riserva di proprietà estesa al ritrattamento.
- 20. CONCESSIONE/TRASFERIMENTO DI DIRITTI**
- 20.1 Le parti concordano che tutti i diritti sulle opere contrattuali, sui progetti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, figure e grafici, fotografie, software, raccolte di dati e/o altri risultati del lavoro creati dal Fornitore specificamente per l'Acquirente, compresi i relativi bozzetti, elaborati di progettazione, documentazione e informazioni (di seguito, insieme, "Risultati del lavoro") sono di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Le parti convengono inoltre che l'Acquirente ha il diritto di utilizzare, sfruttare, integrare, modificare e altrimenti elaborare e combinare con altre opere o oggetti i Risultati del lavoro (anche per scopi diversi dalle finalità commerciali dell'Acquirente e dall'obiettivo perseguito con l'incarico specifico) di trasferirli in forma modificata o non modificata a società controllate e ad altri terzi.
- 20.2 Il Fornitore, con la stipula del presente Contratto, concede di conseguenza diritti d'uso esclusivi e irrevocabili, senza limiti di tempo, spazio e contenuto, interamente o parzialmente trasferibili e interamente o parzialmente sublicenziabili sui Risultati del lavoro di cui sopra, creati dal Fornitore e protetti dalla normativa sul diritto d'autore, nonché su tutte le revisioni e/o modifiche di tali Risultati del lavoro. Questa concessione di diritti include tutti i diritti di sfruttamento e di utilizzo, compresi, a titolo esemplificativo, i diritti di riproduzione, diffusione, esposizione, presentazione, esecuzione ed esibizione, i diritti di radiodiffusione, esposizione, noleggio, leasing e banca dati, i diritti di presentazione cinematografica e video (compresi tutti i sistemi di archiviazione audiovisiva), i diritti di merchandising, nonché i diritti di riproduzione tramite supporti video o audio interattivi e non, la riproduzione di trasmissioni wireless e di presentazioni accessibili al pubblico, la digitalizzazione, la disponibilità on-line, la trasmissione e la riproduzione, riproduzione pubblica e accessibilità in altre forme. È compreso anche il diritto di modificare ed elaborare i Risultati del lavoro (in particolare di tradurli in altre lingue e di sincronizzarli) e di combinarli o collegarli con altre opere o articoli. La concessione dei diritti di cui sopra comprende tutti i tipi di utilizzo noti, compresi, ma non limitati a, l'utilizzo, l'applicazione e/o lo sfruttamento a fini pubblicitari (ad esempio sotto forma di manifesti, opuscoli, inviti, lettere, riproduzioni su Intranet e/o Internet, su siti web, in app e tramite tutti gli altri supporti digitali), nel contesto di libri, comunicati stampa e/o altre opere scritte, nell'ambito di filmati televisivi, video aziendali, fotografie e/o altre immagini registrate, in tutte le forme digitali (ad esempio nell'ambito di prodotti multimediali, su siti web, in app, disponibilità su Intranet e/o Internet) e/o in immagini artistiche e/o grafiche (inclusi i loghi) che ritraggono o integrano i Risultati del lavoro. La suddetta concessione di diritti all'uso dei Risultati del lavoro comprende anche diritti per utilizzi al momento sconosciuti e per l'uso in forma elaborata.
- 20.3 Nella misura in cui ciò sia consentito da normative sul copyright di altri paesi, il Fornitore cede all'Acquirente anche il copyright sui Risultati del lavoro in quanto tali. Il Fornitore cede all'Acquirente tutti gli ulteriori diritti di proprietà intellettuale sui Risultati del lavoro e i diritti cinematografici.
- 20.4 Per quanto riguarda il software contrattuale creato dal Fornitore specificamente per l'Acquirente e/o gli adattamenti al software e/o a parti del software (comprese le banche dati protette, i dati o le strutture di banche dati e le raccolte di dati), si applicano anche i termini e le condizioni di seguito indicati:
- Se i Risultati del Lavoro sono software creati specificamente o adattamenti di software standard, all'Acquirente saranno concessi diritti esclusivi su tali software o adattamenti. In caso contrario, i diritti saranno concessi in via non esclusiva.
 - All'Acquirente vengono inoltre concessi i diritti relativi al software o a parti del software oggetto del contratto, preso in modo a sé stante, ma anche integrato in altri software e/o parti di software e in tal caso poi anche congiuntamente, in particolare il diritto di utilizzarli, noleggiarli, riprodurli, riconfigurarli e modificarli, di trasmetterli senza fili o via cavo in tutto o in parte, di metterli a disposizione del pubblico gratuitamente o a titolo oneroso e di riferire pubblicamente sul servizio. Tale diritto comprende espressamente anche la documentazione, il materiale di formazione o i risultati intermedi di questo software.
 - L'Acquirente ha la facoltà di cedere i diritti d'uso del software acquistati dall'Acquirente sulla base delle presenti Condizioni di Acquisto in caso di ristrutturazione, di costituzione di nuovi soggetti a scopo di ricerca e sviluppo (in particolare anche per le joint venture costituite in tale contesto), di cessione di aziende o di esternalizzazione di processi informatici in tutto o in parte a società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e a terzi (in particolare fornitori di servizi in relazione a tale esternalizzazione informatica). La cessione può essere anche solo parziale e, nei limiti della licenza, deve includere un'autorizzazione all'uso a favore dell'Acquirente.
- 20.5 Il Fornitore cede inoltre all'Acquirente, in tutto e per tutto, tutti i diritti concernenti e derivanti da invenzioni industriali (compresi i diritti sui brevetti e sui modelli di utilità), segni distintivi, marchi, nomi commerciali e diritti di design presenti nei Risultati del lavoro creati per l'Acquirente. La

presente cessione comprende inoltre tutte le domande e le prospettive di acquisizione di tali diritti. La cessione è indipendente dal fatto che i diritti, le domande e le prospettive di acquisizione siano stati o meno oggetto di registrazione. Nel caso in cui eventuali diritti di protezione connessi, segni distintivi, marchi, nomi o diritti su design esistenti non siano trasferibili, si applica la Clausola 19.1 a seconda dei casi.

- 20.6 Se il Fornitore crea software e/o adattamenti a software standard su ordine dell'Acquirente, il codice sorgente e il codice oggetto creati nel contesto dell'esecuzione dell'ordine saranno messi a disposizione dell'Acquirente in modo completo e nella forma appropriata. Se l'oggetto del Contratto è la fornitura di software standard e se il Fornitore non mette a disposizione dell'Acquirente il codice sorgente e il codice oggetto, il Fornitore deve, qualora l'Acquirente ne faccia richiesta, depositare il codice sorgente presso un terzo idoneo, in particolare un agente di deposito a garanzia, alle normali condizioni di mercato e a favore dell'Acquirente.
- 20.7 Oltre alla titolarità esclusiva della proprietà intellettuale, l'Acquirente acquisisce anche la titolarità esclusiva di tutti gli oggetti fisici e i supporti di dati creati o trasmessi nell'ambito del presente Contratto dal Fornitore o per conto del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine di acquisto (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schizzi, bozze, documenti, stampi, modelli, strumenti, film, fotografie, lucidi, stampe a contatto, registrazioni cinematografiche, videocassette, master, chiavette USB, schede di memoria, materiale pubblicitario, manifesti, insegne, etichette, materiali di imballaggio ecc.). La disposizione di cui sopra si applica anche se alcuni o tutti gli oggetti citati rimangono in possesso del Fornitore. Su richiesta, tali oggetti dovranno essere consegnati all'Acquirente.
- 20.8 Con il pagamento dell'indennizzo stabilito, s'intendono completamente liquidate sia le prestazioni contrattualmente dovute dal Fornitore, sia le cessioni di diritti di cui sopra.

21. DIRITTI DI TERZI E ATTRIBUZIONE

- 21.1 Per le immagini, il Fornitore deve ottenere dalle persone ritratte il consenso preventivo eventualmente richiesto per la ripresa, la pubblicazione e l'utilizzo delle immagini in conformità alla Clausola 20.2.
- 21.2 Se vengono incaricati soggetti terzi, ad esempio fotografi, modelli, annunciatori, cantanti, ecc. il Fornitore concede all'Acquirente la possibilità di limitare la portata del servizio prima dell'affidamento dell'incarico, per quanto riguarda la determinazione dei compensi e le garanzie legali.
- 21.3 Il Fornitore si impegna ad assicurare un'adeguata partecipazione ai proventi a tutti gli autori e ai detentori di diritti connessi, che hanno contribuito alle prestazioni e agli oggetti forniti nell'ambito del presente contratto sulla base di un accordo concluso con il Fornitore o le cui prestazioni o opere sono state prese in consegna dal Fornitore.
- 21.4 Nel caso in cui il Fornitore risulti essere l'autore/il co-autore in riferimento a tutti gli utilizzi dell'opera dell'Acquirente, il Fornitore rinuncerà a una citazione degli autori e richiederà ai terzi da lui coinvolti nell'esecuzione dei suoi servizi di rinunciare allo stesso modo a citarli come autori. L'Acquirente deciderà in merito alla citazione del Fornitore e/o di eventuali (co)autori, nonché in merito alle modalità della citazione.
- 21.5 Il Fornitore dovrà garantire, mediante opportuni accordi (in particolare con i dipendenti o i subappaltatori da lui incaricati), che l'uso contrattuale dei Risultati del lavoro effettuato e degli altri beni/prestazioni non possa essere pregiudicato da eventuali diritti di autori o coautori o altri diritti di proprietà intellettuale e che all'Acquirente siano concessi i diritti descritti nelle Clausole da 20.1 a 20.7. Il Fornitore deve, se necessario, acquisire i diritti e/o le licenze necessarie. Eventuali oneri di licenza gravano in capo al Fornitore.

22. VIOLAZIONI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 22.1 Fatte salve le disposizioni della Clausola 22.2., il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da tutte le rivendicazioni di terzi, derivanti da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi attraverso i Risultati del lavoro e/o le prestazioni fornite, utilizzate secondo

quanto stabilito dal Contratto. Tale obbligo di manleva comprende tutte le spese sostenute dall'Acquirente a causa o in relazione a reclami da parte di terzi.

- 22.2 Il Fornitore non sarà responsabile dei servizi forniti dall'Acquirente. L'Acquirente manleva e terrà il Fornitore indenne da pretese di terzi se e nella misura in cui la relativa pretesa si basi sul fatto che il Fornitore ha agito per espressa volontà dell'Acquirente, sebbene il Fornitore abbia informato per iscritto l'Acquirente delle proprie obiezioni in merito alla liceità dell'azione.

23. DESIGN AZIENDALE

Il Fornitore dovrà utilizzare in modo appropriato l'attuale Design aziendale dell'Acquirente, in particolare nella creazione di servizi di comunicazione e di pubbliche relazioni (ad esempio, materiale pubblicitario, insegne, filmati, spot televisivi o radiofonici, confezioni di prodotti, lettere commerciali, relazioni commerciali o materiali simili, sia per uso interno dell'Acquirente che per scopi esterni rivolti a terzi). A questo proposito, l'Acquirente deve trasmettere il Design Aziendale al Fornitore in un formato adeguato o consentirgli di accedervi.

24. CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLE LEGGI SUL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEI SERVIZI PUBBLICITARI E DI PUBBLICHE RELAZIONI

- 24.1 Il Fornitore sarà responsabile della conformità delle misure pubblicitarie e di pubbliche relazioni da esso proposte con le disposizioni delle leggi sul commercio equo e solidale applicabili a tali misure. Il Fornitore si farà carico di tutti i costi sostenuti dall'Acquirente a causa del mancato esame o della mancata verifica da parte del Fornitore dell'ammissibilità ai sensi delle leggi sul commercio equo e solidale della misura di pubbliche relazioni proposta.
- 24.2 Il Fornitore non sarà responsabile della fedeltà delle dichiarazioni oggettive fatte sui prodotti e servizi dell'Acquirente nell'azione di pubbliche relazioni proposta se e nella misura in cui l'Acquirente ha approvato tale contenuto per la pubblicazione.

25. FARMACOVIGILANZA

La presente Sezione trova applicazione quando il Fornitore fornisce beni o servizi correlati a medicinali, integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici, prodotti combinati e ausili terapeutici di Bayer. Non si applica agli acquisti effettuati dalla divisione CropScience di Bayer.

1. Il Fornitore è tenuto a implementare e mantenere adeguate Misure di gestione della qualità (QMM) per adempiere alle proprie responsabilità regolatorie e di farmacovigilanza (PV). Le QMM essenziali comprendono misure per la descrizione dei processi, la qualificazione e la formazione, la gestione della documentazione e il miglioramento.
2. Il Fornitore deve informare tempestivamente Bayer di qualsiasi problema individuato in autonomia o rilievo emerso da audit e ispezioni interne o di terze parti relativo agli obblighi descritti nella presente Sezione 25.
3. Il Fornitore si impegna a fornire al dipartimento di farmacovigilanza di Bayer relazioni scritte riguardanti Eventi Avversi e i Reclami riguardanti i prodotti Bayer coperti da questo Accordo che giungono alla loro attenzione in relazione all'esecuzione dei servizi/attività definiti in questo Accordo via e-mail a pharmacovigilance.sweu@bayer.com (preferibilmente) o telefono +39 0239781 entro 1 Giorno Lavorativo dalla ricezione di tali informazioni.

Tutti i casi noti di esposizione tramite madre/padre (esposizione durante concepimento, gravidanza, parto e allattamento); interazioni farmacologiche; dipendenza / assuefazione; sindrome da astinenza; mancanza di effetto del farmaco / assenza di effetto; sospetta trasmissione di un agente infettante; problemi di utilizzo intenzionale e accidentale del prodotto e errori di medicazione, inclusi ma non limitati a uso off-label, uso intenzionale e accidentale improprio, abuso, overdose e somministrazione inappropriata; prodotto contraffatto, inclusi prodotti deviati e falsificati; esposizione occupazionale e ambientale; beneficio terapeutico inaspettato (miglioramento

di una condizione preesistente) rispetto ai prodotti Bayer coperti da questo Accordo devono essere segnalati nello stesso modo degli Eventi Avversi / Reclami.

Evento Avverso: Qualsiasi evento medico sfavorevole in un paziente, soggetto di sperimentazione clinica, utente o altra persona a cui è stato somministrato un prodotto farmaceutico, o dopo l'uso di un prodotto cosmetico o dispositivo medico, e che non ha necessariamente una relazione causale (associazione) con questo trattamento. Un Evento Avverso può quindi essere qualsiasi segno sfavorevole e indesiderato (incluso un risultato di laboratorio anomalo), sintomo o malattia temporaneamente associata all'uso del prodotto, indipendentemente dal fatto che sia o meno correlato al prodotto.

Reclamo: Qualsiasi segnalazione ricevuta (comunicazione scritta, elettronica o verbale) riguardo a un potenziale o presunto difetto di un prodotto nella sua qualità (inclusa l'identità, la durata, l'affidabilità, la sicurezza, l'efficacia o le prestazioni) o a una sospetta contraffazione. Il reclamo può o meno rappresentare un potenziale rischio per il paziente/cliente/utente/ambiente.

26. RISERVATEZZA

- 26.1 Il Fornitore si impegna a utilizzare tutte le informazioni ricevute oralmente o per iscritto dall'Acquirente solo per gli scopi previsti dal presente Contratto, a mantenerle riservate e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna inoltre a rendere accessibili le informazioni solo ai dipendenti e agli eventuali subappaltatori che sono vincolati da un accordo di riservatezza equivalente a quello stipulato nella presente Sezione 26 e che necessitano di conoscere le informazioni per l'esecuzione dell'accordo tra il Fornitore e l'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve confermare all'Acquirente per iscritto la conclusione dei relativi accordi.
- 26.2 L'obbligo di riservatezza di cui sopra si estende, a seconda dei casi, alla richiesta di offerta e all'ordine di acquisto, nonché al lavoro svolto in questo ambito.
- 26.3 Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni che
- al momento della loro divulgazione erano già note al Fornitore senza alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'Acquirente, ovvero
 - sono state divulgate al Fornitore da terzi che hanno ricevuto e trasmesso tali informazioni senza violare alcun obbligo di riservatezza, ovvero
 - al momento della loro divulgazione da parte dell'Acquirente erano già di dominio pubblico, ovvero
 - sono diventate di dominio pubblico in seguito, senza alcuna colpa da parte del Fornitore.
- 26.4 L'obbligo di riservatezza non si applica neppure se la divulgazione delle informazioni a un tribunale o a un'autorità governativa è richiesta da un ordine del tribunale o di un'altra autorità governativa al fine di adempiere all'ordine stesso. Se consentito dalle circostanze specifiche, il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Acquirente prima che le informazioni vengano trasmesse a un tribunale o a un'autorità governativa.
- 26.5 L'obbligo di riservatezza di cui sopra manterrà la propria efficacia anche dopo l'espletamento dell'incarico, a meno che non si verifichi successivamente una delle eccezioni sopra citate.

27. PROTEZIONE DEI DATI

- 27.1 Ciascuna parte deve sempre rispettare i rispettivi obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - General Data Protection Regulation, GDPR).
- 27.2 Le informazioni ai sensi dell'art. 13 GDPR sulle modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche da parte dell'Acquirente nell'ambito del presente Contratto sono disponibili sul seguente sito web

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance/data-privacy-information-for-specific-processing-activities>.

28. UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- 28.1 Il Fornitore comunicherà tempestivamente per iscritto all'Acquirente l'utilizzo di software che rientrino nella definizione di, o incorporino un, Sistema di IA (ossia un sistema automatizzato progettato per operare con vari livelli di autonomia, che può presentare capacità di adattamento dopo la messa in servizio e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, a partire dagli input ricevuti, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali) o un componente di IA.
- 28.2 Il Fornitore non utilizzerà alcun Software e/o Servizio correlato che impieghi un Sistema di IA senza il previo consenso scritto dell'Acquirente (è sufficiente un'e-mail).
- 28.3 Qualora utilizzi un Sistema di IA, il Fornitore garantisce che qualsiasi output generato non violi i diritti di terze parti.
- 28.4 Il Fornitore dichiara che qualsiasi Sistema di IA facente parte del Software è conforme alla normativa applicabile, in particolare e nella misura in cui è applicabile ai requisiti del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Regolamento (UE) 2024/1689 dell'Unione Europea).
- 28.5 Il Fornitore non creerà, svilupperà o utilizzerà in altro modo un sistema di IA ritenuto "ad alto rischio", ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, senza l'approvazione scritta dell'Acquirente.
- 28.6 Al Fornitore è fatto divieto di caricare qualsiasi Dato dell'Acquirente in un Sistema di IA senza la previa approvazione scritta dell'Acquirente stesso.
- 28.7 Al Fornitore è fatto divieto di utilizzare qualsiasi Dato dell'Acquirente per l'ulteriore addestramento di qualsiasi Sistema di IA.
- 28.8 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto ad assistere e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (ivi inclusi gli obblighi in materia di tracciabilità e conservazione delle registrazioni).

29. REGOLAMENTO EUROPEO SUI DATA (EU DATA ACT)

- 29.1 Salvo diversa definizione prevista nella presente Sezione 29, i termini hanno il significato loro attribuito nel Regolamento europeo sui dati (EU Data Act).
- 29.2 La presente Sezione 29 si applica ai prodotti connessi, ai servizi correlati e ai servizi di trattamento dei dati disciplinati dal Contratto.
- 29.3 Il Fornitore non è autorizzato a utilizzare e/o mettere a disposizione di terze parti i dati dei prodotti, i dati dei servizi correlati e i dati esportabili, se non nella misura necessaria per la prestazione dei servizi ai sensi del Contratto.

30. RESPONSABILITÀ PER VIZI E ALTRE GARANZIE

- 30.1 Il Fornitore garantisce che le merci e i servizi dovuti non presentano vizi che ne pregiudichino il valore o l'idoneità all'uso, che hanno le qualità contrattualmente previste o richieste e che sono adatti all'uso specificato nel Contratto. Il Fornitore garantisce inoltre che i beni o i servizi dovuti corrispondono alle regole dell'arte generalmente accettate, alle disposizioni più recenti delle autorità governative, alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, ai rispettivi requisiti di sicurezza applicabili e agli obblighi di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
- 30.2 La responsabilità del Fornitore si estende anche alle parti prodotte e/o fornite da subappaltatori e ai servizi eseguiti da subappaltatori.

30.3 L'Acquirente è tenuto a segnalare al Fornitore i difetti dei beni oggetto del contratto non appena questi vengono individuati nel corso delle normali attività commerciali. Il termine per la notifica del reclamo dipende dalle circostanze del singolo caso. Per i difetti apparenti il termine di decadenza è di otto (8) giorni dalla data di consegna. Per i vizi occulti il termine di decadenza è di otto (8) giorni dalla scoperta del difetto.

30.4 L'Acquirente manterrà il possesso e la proprietà delle parti oggetto di reclamo fino alla loro sostituzione. Saranno progressivamente ritrasferiti al Fornitore dietro consegna e trasferimento di proprietà del prodotto sostitutivo.

30.5 Il Fornitore dovrà sostenere i costi di collaudo, ispezione e rettifica (compresi i costi di montaggio, smontaggio e trasporto). Ciò si applica anche nel caso in cui venga accertata l'effettiva inesistenza del vizio. Resta salva la responsabilità di Bayer in ordine al risarcimento dei danni in caso di richiesta illegittima di rimozione dei vizi. L'Acquirente sarà responsabile solo se era a conoscenza o se è stato gravemente negligente nell'omettere di conoscere l'effettiva assenza di vizi.

30.6 In casi urgenti, se non è possibile attendere che il Fornitore ponga rimedio al vizio, fatti salvi i diritti alla garanzia per vizi riconosciuti a norma di legge, l'Acquirente può anche far riparare il vizio direttamente o da terzi a spese del Fornitore e chiedere al Fornitore il rimborso delle spese sostenute. All'Acquirente spetta tale diritto anche se il Fornitore, per negligenza, nonostante la fissazione di un ragionevole periodo di tempo, colpevolmente omette di consegnare entro il termine, se la fissazione di un periodo di tempo è legalmente superflua o se la rimozione del vizio è definitivamente fallita.

30.7 Se il Fornitore ha fornito una garanzia per le caratteristiche qualitative o la durata dell'oggetto della fornitura, Bayer può anche far valere i diritti derivanti dalla garanzia oltre ai suoi diritti basati sulla responsabilità per i vizi.

31. RIVALSA DEL FORNITORE

31.1 Oltre ai propri diritti derivanti da difetti, all'Acquirente viene riconosciuto l'accesso illimitato ai diritti di rivalsa del Fornitore all'interno della catena di fornitura (rivalsa del fornitore). In particolare, l'Acquirente ha il diritto di specificare il tipo esatto di rimedio (riparazione o sostituzione) che il venditore deve al suo cliente nel caso specifico. Le opzioni stabilite dalla legge non vengono pertanto limitate.

31.2 Prima che l'Acquirente accetti o onori una richiesta di garanzia avanzata da uno dei suoi clienti, l'Acquirente dovrà informare il Fornitore con una breve descrizione della situazione e una richiesta di risposta scritta. Se la risposta non viene ricevuta entro un periodo di tempo ragionevole e non è possibile raggiungere un accordo su una soluzione, la richiesta di garanzia effettivamente onorata dall'Acquirente sarà dovuta al suo cliente. In questo caso, il Fornitore deve fornire la prova contraria.

31.3 I diritti di rivalsa dell'Acquirente nei confronti del fornitore sono validi anche se la merce è stata sottoposta a un'ulteriore lavorazione prima di essere venduta a un consumatore dall'Acquirente o a uno dei suoi clienti (ad esempio, incorporandola in un altro prodotto).

32. RECESSO E RISOLUZIONE

32.1 Se il Contratto prevede un impegno continuativo, l'Acquirente, in caso di esercizio dei suoi diritti di recesso ordinari, ha diritto anche a un recesso parziale, se questo può essere ragionevolmente previsto dal Fornitore.

32.2 Se il Contratto prevede un impegno continuativo, può essere risolto senza preavviso per giusta causa. Una giusta causa di recesso viene riconosciuta in particolare nei seguenti casi:

- Il Fornitore è inadempiente rispetto a un obbligo contrattuale e non pone rimedio all'inadempimento entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall'Acquirente, accompagnato dalla minaccia di risoluzione.

- Se il termine per l'adempimento non può essere esteso tenuto conto della tipologia di inadempimento e il Fornitore non ha correttamente adempiuto nonostante la messa in mora.

- Il Fornitore non ha ottemperato al suo obbligo di versamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali.

- Si è verificato un significativo deterioramento della situazione finanziaria del Fornitore che mette a rischio l'esecuzione del Contratto.

33. RESPONSABILITÀ

33.1 Il Fornitore deve tenere indenne l'Acquirente da richieste di risarcimento per responsabilità del produttore se la causa rientra nel controllo o nelle normali attività del Fornitore o dei suoi subappaltatori.

33.2 Nell'ambito della propria responsabilità per i danni ai sensi dell'articolo 33.1, il Fornitore deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall'Acquirente o in relazione a una campagna di richiamo condotta come previsto dalla legge. Quanto sopra vale anche per le campagne di richiamo precauzionale.

33.3 L'Acquirente è responsabile delle istruzioni alle autorità governative in conformità alle disposizioni di legge. L'Acquirente dovrà coordinarsi con il Fornitore, se necessario.

33.4 A parte ciò, il Fornitore sarà responsabile in conformità alle disposizioni di legge.

34. PRESCRIZIONE

34.1 Se non espressamente concordato diversamente, si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. In deroga a quanto sopra, si applicano le disposizioni di seguito riportate.

34.2 Il termine generale di prescrizione per i reclami contrattuali per difetti sostanziali e vizi di proprietà è di due (2) anni dalla consegna all'Acquirente nel luogo di esecuzione.

34.3 Sono soggette alla prescrizione secondo la legge le pretese extracontrattuali per vizi materiali e giuridici e le pretese contrattuali che non si riferiscono a vizi

34.4 In caso di legittimi reclami, il termine di prescrizione si prolunga del periodo intercorrente tra il reclamo e la rimozione del vizio. Se l'oggetto fornito viene sostituito nella sua interezza, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere. In caso di sostituzione parziale, il periodo di prescrizione si applica alle parti sostituite. Il nuovo termine di prescrizione non decorre se il Fornitore in modo manifesto omette di agire con riguardo all'obbligo di eliminare i vizi posto a suo carico.

35. RITENUTA ALLA FONTE

35.1 L'Acquirente ha il diritto di trattenere dal compenso dovuto ai sensi del presente Contratto le imposte dovute alla fonte, la cui trattenuta è responsabilità posta dalla legge a carico dell'Acquirente, compresa qualsiasi addizionale di solidarietà legalmente dovuta su tali imposte. L'eventuale imposta trattenuta sarà trattata per tutti gli scopi del presente Contratto come se fosse stata pagata dall'Acquirente al Fornitore. Il Fornitore deve ricevere quanto prima dall'Acquirente una ricevuta fiscale indicante l'importo delle imposte trattenute alla fonte che documenti l'ammontare delle imposte trattenute e dedotte.

35.2 Se l'Acquirente non può dedurre la ritenuta d'acconto, compresa l'eventuale addizionale di solidarietà, dal pagamento perché il compenso viene corrisposto mediante compensazione di crediti reciproci, il Fornitore dovrà versare separatamente all'Acquirente la ritenuta d'acconto, più l'eventuale addizionale di solidarietà. Se l'Acquirente ha trascurato di trattenere la ritenuta d'acconto nonostante sia tenuto, ai sensi di legge, a versare la ritenuta d'acconto alle autorità fiscali per conto del Fornitore, quest'ultimo dovrà assistere l'Acquirente in merito a tutte le procedure necessarie per ottenere il rimborso dalle autorità fiscali. Se le autorità fiscali non rimborsano le ritenute d'acconto versate successivamente, compresa l'eventuale addizionale di solidarietà, il Fornitore dovrà immediatamente rimborsare

- all'Acquirente l'importo dell'imposta dovuta per legge, compresa l'eventuale addizionale di solidarietà.
- 36. IVA**
- Tutti i corrispettivi pattuiti s'intendono al netto di IVA. Se dovuta dal Fornitore ai sensi di legge, l'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dopo il ricevimento di una regolare fattura ai sensi della normativa sull'imposta sul valore aggiunto, in aggiunta al corrispettivo pattuito.
- 37. ORIGINE DELLE MERCI/STATO DOGANALE**
- 37.1 Origine delle merci**
- Le merci fornite devono soddisfare i requisiti di origine del Sistema di preferenze generalizzate dell'UE, a meno che non sia stato espressamente stabilito diversamente nella conferma d'ordine. Il Fornitore deve rilasciare tutte le dichiarazioni di fornitura richieste dal Regolamento di esecuzione (UE 2015/2447) e confermare lo status preferenziale dei prodotti forniti. Questo requisito non è soddisfatto dall'indicazione del Paese di origine sulla fattura. Il Fornitore è responsabile dell'esattezza della sua dichiarazione e sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi danno subito. È possibile emettere una dichiarazione del fornitore a lungo termine; su richiesta dell'Acquirente, tuttavia, deve essere emessa una dichiarazione del singolo fornitore per ogni caso. Tuttavia, su richiesta dell'Acquirente, deve essere rilasciato un certificato di origine per ogni caso, se necessario.
- 37.2 Stato doganale**
- Se non diversamente concordato tra il Fornitore e l'Acquirente, il Fornitore deve sempre fornire merci dell'Unione per le consegne da un punto di carico dell'UE. Il Fornitore deve indicare lo status doganale della merce nei documenti di spedizione (ad es. polizza di carico). Se non diversamente indicato, le merci spedite da un punto di carico dell'UE sono merci dell'Unione.
- 37.3 Dogana e commercio estero**
- Inoltre, si applicano le "Istruzioni per i fornitori BAYER - Termini e condizioni doganali e di commercio estero".
- 38. SOSTENIBILITÀ**
- 38.1** Il Fornitore è tenuto a organizzare l'esecuzione delle attività con Bayer in conformità alle aspettative di Bayer relativamente al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente, nonché ad altri argomenti inerenti alla sostenibilità, come delineato nel Codice di condotta dei fornitori di Bayer ("Bayer SCoC"), versione 2025, a cui è possibile accedere tramite <https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct>. Versione 2025. Bayer si riserva il diritto di modificare la presente Clausola di Sostenibilità così come il Bayer SCoC se le proprie aspettative relativamente al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente dovessero cambiare e ne informerà il Fornitore non appena ragionevolmente possibile. Il Fornitore prende atto della necessità del continuo rispetto nei confronti del SCoC modificato o della clausola modificata, a seconda dei casi.
- 38.2** Il Fornitore informerà i propri fornitori in merito alle disposizioni sostanziali del Bayer SCoC, incluso l'accesso al portale dei reclami di Bayer indicato nel Bayer SCoC, e si assicurerà che le disposizioni sostanziali del Bayer SCoC siano rispettate, oltre che da sé stesso, anche dai propri fornitori.
- 38.3** Bayer si riserva il diritto di effettuare valutazioni, controlli o audit (audit in loco o da remoto, questionari online o cartacei, sistemi di certificazione riconosciuti o sistemi di audit, ecc.) per garantire e verificare il rispetto di quanto sopra. La valutazione, il controllo o l'audit possono essere eseguiti direttamente da Bayer o da una terza parte qualificata.
- 38.4** Il Fornitore deve, senza indebito ritardo, (i) segnalare a Bayer per iscritto qualsiasi rischio identificato e violazione dei principi delineati nel Bayer SCoC e (ii) intraprendere azioni correttive appropriate per prevenire, porre fine o ridurre al minimo la violazione. Bayer si riserva il diritto di (i)
- adottare misure/sviluppare azioni correttive seguendo un processo progettato da Bayer stessa per porre fine o ridurre al minimo una violazione e (ii) chiedere la collaborazione del Fornitore a tale riguardo. Se il Fornitore non rispetta i requisiti del Bayer SCoC, trascorso un periodo di tolleranza di tre mesi senza che le violazioni siano state eliminate, Bayer, a propria esclusiva discrezione, si riserva il diritto di (i) sospendere il contratto fino a quando non sia stato posto rimedio a tali violazioni, oppure (ii) risolvere il contratto dopo che il termine concesso per porre rimedio alle violazioni è scaduto inutilmente.
- 38.5** Il Fornitore riconosce e sostiene gli sforzi di Bayer per l'inclusione e il rispetto della diversità, il suo impegno per il coinvolgimento di aziende guidate da minoranze e il divieto di trattamenti discriminatori nella catena di fornitura, come delineato nel Bayer SCoC. Il Fornitore farà tutto quanto ragionevolmente possibile per impiegare diversi fornitori e subappaltatori qualificati ove appropriato e fattibile, tenere traccia del loro utilizzo ed essere in grado di produrre una relazione, su richiesta di Bayer, relativamente al livello di spesa con i vari fornitori utilizzati.
- 38.6** Il Fornitore manleverà e terrà indenni Bayer e le sue consociate, inclusa Bayer AG (tutte le consociate di Bayer sono elencate su https://www.bayer.com/sites/default/files/GDIS_Companies_EN.pdf) da qualsiasi danno, pretesa di terze parti, multa, o perdita derivanti da violazioni degli obblighi descritti nel presente documento o nello SCoC.
- 39. CLAUSOLE FINALI**
- 39.1** Il Fornitore è autorizzato a citare il rapporto commerciale con l'Acquirente o a farvi riferimento all'interno di materiale informativo e pubblicitario solo con l'espresso consenso scritto dell'Acquirente.
- 39.2** Il Fornitore può cedere i crediti di natura non pecuniaria nei confronti dell'Acquirente solo con il consenso esplicito dell'Acquirente.
- 39.3** L'accordo tra Fornitore e Acquirente sarà vincolante e avrà effetto a vantaggio delle parti e dei rispettivi successori e cessionari. L'accordo non può essere ceduto, trasferito o novato, in tutto o in parte, da una delle parti a qualsiasi terzo senza il preventivo consenso scritto della controparte; fermo restando, tuttavia, che Bayer potrà cedere, trasferire o novare, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi dell'accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte a (a) qualsiasi consociata, o (b) a un successore o cessionario mediante fusione, consolidamento, acquisto o altro, delle attività o dei beni di Bayer, o di parti di essi, a cui si riferisce l'oggetto dell'accordo.
- 39.4** Il Fornitore può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti incontestati o accertati in sede giudiziale. Qualora al Fornitore spettasse un diritto di ritenzione, il Fornitore potrà far valere questo diritto solo in virtù di crediti scaturiti dallo stesso rapporto contrattuale..
- 39.5** In caso contrario, si applicano le disposizioni di legge in materia di compensazione e diritti di ritenzione.
- 39.6** Il Fornitore è tenuto a notificare immediatamente per iscritto all'Acquirente qualsiasi trasferimento del Contratto per effetto di legge e qualsiasi modifica della propria ragione sociale.
- 39.7** Forza Maggiore: Qualora una Parte non sia in grado, in tutto o in parte, a causa di incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, sommosse, cause di forza maggiore, guerre o attività terroristiche, senza che ciò sia imputabile alla Parte che dichiara la causa di forza maggiore e che non derivi in alcun modo da negligenza o dolo della stessa, di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo, ad esclusione degli obblighi di pagamento ("Evento di Forza Maggiore"), tali obblighi saranno sospesi nella misura in cui sono interessati dall'Evento di Forza Maggiore e, in relazione a tali obblighi sospesi, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra o sarà considerata inadempiente del presente Contratto a causa del ritardo nell'esecuzione o della mancata esecuzione.
- 39.8** Si applica la legge italiana, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di Vendita Internazionale di Merci non troverà applicazione.

- 39.9 Se un ordine di acquisto fa riferimento agli INCOTERMS senza indicare l'anno, gli INCOTERMS si applicheranno nella versione in vigore al momento dell'ordine di acquisto.
- 39.10 La competenza esclusiva è del tribunale di Milano.
- 39.11 Se singole disposizioni del Contratto sono o diventano invalide o inapplicabili in tutto o in parte, le restanti disposizioni non ne saranno influenzate.
- 39.12 Se eventuali disposizioni sono escluse dal Contratto, non sono valide o non sono applicabili, il contenuto del contratto sarà quello previsto dalla legge. Solo in caso contrario e qualora non sia possibile o prioritaria un'ulteriore interpretazione del Contratto, le parti sostituiranno la disposizione non valida o non applicabile con una disposizione valida e applicabile che si avvicini il più possibile, dal punto di vista economico, alla disposizione originale, in considerazione dei loro reciproci interessi.

Aggiornamento: Milano, dicembre 2025